



17|03  
2021

**Conversione Milleproroghe  
e altre novità  
Tax & Legal Alert #7**

## INDICE

<b>1. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO SEMPLIFICATE DELLE ASSEMBLEE NELLE SOCIETÀ DI CAPITALI</b>	<b>2</b>
<b>2. ISTANZE PER “BONUS CAPITALIZZAZIONI”</b>	<b>3</b>
<b>3. CREDITO D'IMPOSTA PER LE SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE</b>	<b>4</b>
<b>4. INTERVENTI EDILIZI, DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ANTISISMICI - SPESE SOSTENUTE NEL 2020: PROROGA COMUNICAZIONE DELL'OPZIONE PER LA CESSIONE DELLA DETRAZIONE O LO SCONTO SUL CORRISPETTIVO</b>	<b>5</b>
<b>5. PROROGA DELLA SOSPENSIONE DEI TERMINI IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI PRIMA CASA</b>	<b>5</b>
<b>6. PROROGA PER LA CONSERVAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE DEL 2019, PER L'ADESIONE AL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE E ACQUISIZIONE, E PER LA TRASMISSIONE TELEMATICA E CONSEGNA DELLE CU</b>	<b>6</b>
<b>7. FATTURE ELETTRONICHE CHE NON RECANO L'ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO – INTEGRAZIONE DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE</b>	<b>7</b>
<b>8. ESENZIONE IVA CON DIRITTO ALLA DETRAZIONE IVA PER I DISPOSITIVI DIAGNOSTICI IN VITRO</b>	<b>8</b>
<b>9. PROROGA DEL CREDITO DI IMPOSTA PER LE SOCIETÀ “BENEFIT”</b>	<b>9</b>
<b>10. SOGGETTI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA INPS EX L. 335/1995 - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE PER IL 2021</b>	<b>9</b>
<b>11. CONTRIBUTI INPS ARTIGIANI E COMMERCianti - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE PER IL 2021</b>	<b>11</b>

## 1. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO SEMPLIFICATE DELLE ASSEMBLEE NELLE SOCIETÀ DI CAPITALI

(D.L. 183/2020, art. 3, comma 6)

In sede di conversione in legge del Decreto Milleproroghe le semplificazioni introdotte dal D.L. 18/2020 (Decreto “Cura Italia”), già prorogate in prima battuta al 15/10/2020 dal D.L. 83/2020 (si veda la nostra Tax & Legal Alert COVID19 del 17/9/2020) e successivamente in relazione alle assemblee convocate “entro la data di cessazione dello stato di emergenza da Covid-19 e comunque non oltre il 31/3/2021” (si veda la nostra Tax & Legal Alert#1 del 15/1/2021), sono ora estese alle assemblee convocate per l'approvazione del bilancio al 31/12/2020.

Restano di conseguenza applicabili le disposizioni contenute dall'art. 106 del D.L. 18/2020 con riferimento alle assemblee societarie tenute entro il 31/7/2021:

- in deroga alle disposizioni civilistiche (artt. 2364, comma 2 e 2478-bis, C.C.) o alle diverse previsioni statutarie, l'assemblea ordinaria di approvazione del bilancio dell'esercizio è convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio (ossia entro il 29/6/2021) rispetto agli ordinari 120 giorni, a prescindere dalla presenza di particolari esigenze in capo alla società;
- con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie e straordinarie, le S.p.A., S.a.p.A., le S.r.l., le cooperative e le società mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione di voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; le predette società possono altresì prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538,

sesto comma C.C., senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio;

- le società a responsabilità limitata possono, inoltre, consentire, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2479, quarto comma, C.C. e alle diverse disposizioni statutarie, che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto;
- le S.p.A. quotate, le S.p.A. le cui azioni siano ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale, le S.p.A. con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante, le banche popolari e quelle di credito cooperativo, nonché le società cooperative e le società mutue assicuratrici, possono nominare per le assemblee ordinarie e straordinarie un rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies TUF e nei termini previsti dai commi citati. Inoltre, per le medesime società sarà possibile prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite tale rappresentante designato e, pertanto, i soci non potranno partecipare personalmente all'assemblea ma, se intenzionati ad intervenire, dovranno farlo mediante il rilascio di una delega a tale rappresentante designato dalla società.

Si segnala infine che Assonime, nella [news legislativa pubblicata il 10/3/2021](#), in relazione allo svolgimento delle assemblee societarie durante questa fase emergenziale e in esito alle novità introdotte in sede di conversione in Legge del Decreto Milleproroghe nel corpo del D.L. 18/2020 convertito ha affermato che:

- il riferimento normativo alle assemblee di approvazione del bilancio al 31/12/2020 sembrerebbe escludere la possibilità di avvalersi della proroga a 180 giorni per le società il cui esercizio chiuda successivamente a tale data. La contraddittorietà di tale risultato rispetto alla "ratio" della norma, tuttavia, dovrebbe condurre ad un intervento normativo volto a chiarire che la facoltà di avvalersi del termine di 180 giorni è riconosciuta a tutte le società che si apprestano ad approvare il bilancio relativo all'esercizio svoltosi "prevalentemente nel 2020";
- in relazione alla previsione del nuovo art. 106 comma 7 del D.L. 18/2020 convertito, andrebbe

chiarito se le disposizioni speciali si applichino alle sole assemblee tenute entro il 31/7/2021 o anche alle eventuali convocazioni assembleari successive dovute alla mancanza di quorum costitutivi.

In riferimento a questi ultimi due punti, si rimane in attesa di chiarimenti.

## 2. ISTANZE PER “BONUS CAPITALIZZAZIONI”

(Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 67800/2021)

Con il Provvedimento dell'11/3/2021 il Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha approvato due distinti modelli di istanza da presentare nei periodi dal 12/4/2021 al 3/5/2021 per gli investitori e dall'1/6/2021 al 2/11/2021 per le società che aumentano il capitale.

Si ricorda (si veda la nostra Tax & legal Alert COVID-19 del 29/5/2020) che il “Decreto Rilancio” ha introdotto un credito d'imposta riferito:

- ai soci investitori riguardante l'aumento del capitale sociale;
- alle società qualora abbiano avuto aumenti agevolati di capitale sociale e abbiano subito perdite nel 2020.

Le istanze per il riconoscimento dei crediti d'imposta relativi agli investimenti e alle perdite, rispettivamente, effettuati e realizzate nel 2020, devono essere presentate telematicamente utilizzando il software denominato “CreditoRafforzamentoPatrimoniale”, disponibile sul sito dell'Agenzia delle entrate.

Dopo la presentazione dell'istanza è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che attesta la presa in carico ovvero lo scarto dell'istanza stessa, e se nei periodi in cui può essere effettuato l'invio ne viene effettuato più di uno, l'ultimo sostituisce completamente quelli effettuati precedentemente. Entro i medesimi periodi di tempo è possibile presentare le medesime istanze anche per la rinuncia al credito d'imposta. [I crediti d'imposta in commento sono riconosciuti secondo l'ordine di presentazione delle istanze e fino ad esaurimento delle](#)

risorse messe a disposizione (cosiddetto “click day”). Il riconoscimento o il diniego dell'agevolazione è comunicato dall'Agenzia delle Entrate entro trenta giorni dalla data di presentazione della singola istanza.

Il Provvedimento chiarisce i termini e le modalità di utilizzo dei crediti d'imposta.

### 3. CREDITO D'IMPOSTA PER LE SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

(D.P.C.M. 30/12/2020 e D.L. 104/2020, art. 81)

Il D.P.C.M. 30/12/2020 ha definito le disposizioni attuative del credito d'imposta per le sponsorizzazioni sportive previsto dall'art. 81 del D.L. “Agosto” (si veda la nostra Tax & Legal Alert COVID del 17/9/2020).

In sintesi viene riconosciuto un credito d'imposta alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche e di società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e paralimpici e che svolgono attività sportiva giovanile.

Il credito d'imposta è pari al 50% di tali investimenti, nel limite delle risorse disponibili (€ 90 milioni per il 2020) e del rispetto del regime “de minimis”.

L'investimento in campagne pubblicitarie deve essere:

- di importo complessivo non inferiore ad € 10.000;
- effettuato dall'1/7/2020 al 31/12/2020, tramite strumenti di pagamento diversi dal contante (non è possibile considerare il pagamento tramite compensazione in fattura);

- destinato ai suddetti soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 prodotti in Italia almeno pari ad € 150.000 e fino a un massimo di € 15 milioni.

Per beneficiare del bonus è necessario inviare l'apposito modello, predisposto dal Dipartimento per lo sport, disponibile al seguente link [Dipartimento per lo sport - Credito di imposta per le sponsorizzazioni sportive 2020 \(governo.it\)](https://www.governo.it/portal/page/portal/ufficiospo), completo dei suoi allegati, entro l'1/4/2021 ai seguenti indirizzi: [ufficiospo@pec.governo.it](mailto:ufficiospo@pec.governo.it) e [servizioprime.sport@governo.it](mailto:servizioprime.sport@governo.it).

La domanda di accesso al bonus deve contenere:

- gli elementi identificativi del soggetto che ha effettuato l'investimento e di colui che ha ricevuto l'investimento;
- l'ammontare dell'investimento effettuato;
- la durata della prestazione fornita dal soggetto destinatario dell'investimento;
- l'oggetto della campagna pubblicitaria;
- l'ammontare del contributo richiesto, sottoforma di credito di imposta, pari al 50% degli investimenti effettuati.

Inoltre, alla domanda devono essere allegati:

- la certificazione resa dal soggetto interessato ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, ovvero, in alternativa, la dichiarazione della Federazione sportiva di riferimento circa lo svolgimento di attività sportiva giovanile da parte delle società e associazioni sportive, nonché l'appartenenza dello sport praticato alle discipline olimpiche o paraolimpiche;
- qualora l'investimento sia effettuato in favore di società o associazioni dilettantistiche, il certificato di iscrizione, in corso di validità, al relativo registro del CONI o al Comitato Italiano Paralimpico;
- dichiarazione sostitutiva resa dal soggetto destinatario dell'investimento, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, concernente la consistenza dei ricavi prodotti in Italia nel periodo di imposta 2019, almeno pari a € 150.000 e fino a un massimo di € 15 milioni;
- apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale dell'ente richiedente o da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali oppure da un professionista iscritto nell'albo

dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o in quello dei consulenti del lavoro oppure dal responsabile del centro di assistenza fiscale che attesti l'effettuazione delle spese di investimento/sponsorizzazione;

- copia del pagamento effettuato (fotocopia assegno, ecc...);
- copia del contratto concluso con il soggetto beneficiario avente per oggetto l'investimento/sponsorizzazione.

Entro il 30/6/2021, il Dipartimento dello sport, dopo aver verificato i requisiti e la documentazione richiesta, provvede alla concessione del contributo e pubblica l'elenco dei beneficiari sul proprio sito istituzionale.

Si segnala che il credito d'imposta può essere utilizzato in compensazione tramite modello F24 telematico dal quinto giorno successivo alla pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l'utilizzo.

Le attività di controllo sono demandate all'Agenzia delle Entrate in coordinamento con il Dipartimento per lo sport. In particolare, se l'Agenzia rileva l'insussistenza di uno o più requisiti, ovvero la falsità delle informazioni inviate, comunica tali informazioni al Dipartimento che procede alla revoca / rideterminazione del credito d'imposta e al recupero dello stesso maggiorato di interessi e sanzioni.

Si segnala infine le FAQ disponibili sul sito internet del dipartimento dello sport al seguente link: [Dipartimento per lo sport - FAQ \(governo.it\)](#).

#### 4. INTERVENTI EDILIZI, DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ANTISISMICI - SPESE SOSTENUTE NEL 2020: PROROGA COMUNICAZIONE DELL'OPZIONE PER LA CESSIONE DELLA DETRAZIONE O LO SCONTO SUL CORRISPETTIVO

(Agenzia Entrate Provvedimento del 22/2/2021 n. 51374)

Con il Provvedimento in oggetto è stato prorogato al 31/3/2021 il termine per l'invio della comunicazione dell'opzione per il c.d. "sconto in fattura" o per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante relativamente alle spese sostenute nel corso del 2020 per gli interventi elencati dall'art. 121 co. 2 del D.L. 34/2020 (il termine era originariamente fissato al 16/3/2021), in merito si veda la nostra Tax & Alert n. 4 del 1/2/2021.

## 5. PROROGA DELLA SOSPENSIONE DEI TERMINI IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI PRIMA CASA

(D.L. 183/2020, art. 3, commi 11-quinquies)

Viene estesa la durata della sospensione dei termini in materia di agevolazione prima casa, prevista dall'art. 24 del D.L. 23/2020 (c.d. Decreto Liquidità) che aveva sospeso, dal 23/2/2020 al 31/1/2020, i termini previsti dalla:

- disciplina in materia di agevolazione prima casa (Nota II-bis all'art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al D.P.R. 131/1986);
- disposizione in materia di credito d'imposta per il riacquisto della prima casa (art. 7 della L. 448/1998).

Si veda la nostra Tax & Alert "Proroghe e sospensione dei termini COVID-19" del 21/4/2020.

Ora, la sospensione è stata prorogata di un ulteriore anno e durerà, quindi, dal 23/2/2020 al 31/12/2021.

I termini sospesi cominceranno a decorrere dall'1/1/2022.

In particolare, i termini oggetto di sospensione sono i seguenti:

- 18 mesi (a decorrere dall'acquisto dell'immobile) entro i quali l'acquirente della "prima casa" deve trasferire la propria residenza nel Comune di ubicazione dell'immobile acquistato;
- 1 anno (a decorrere dalla cessione dell'immobile) entro cui il contribuente, che ha ceduto la propria "prima casa" acquistata con le agevolazioni in esame, deve acquistare un altro immobile da destinare ad abitazione principale, per non decadere dalle stesse (in caso di cessioni avvenute entro 5 anni dall'acquisto);
- 1 anno (a decorrere dall'acquisto della nuova "prima casa" con le relative agevolazioni) entro cui il contribuente deve cedere l'abitazione eventualmente già posseduta sfruttando i benefici, per non decadere dalle predette agevolazioni.

Tale sospensione riguarda anche il termine di 1 anno per il riconoscimento del credito d'imposta di cui all'art. 7, L. 448/1998 a favore del contribuente che ha ceduto

la propria abitazione acquistata con le agevolazioni "prima casa" ed ha acquistato un altro immobile "prima casa".

## 6. PROROGA PER LA CONSERVAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE DEL 2019, PER L'ADESIONE AL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE E ACQUISIZIONE, E PER LA TRASMISSIONE TELEMATICA E CONSEGNA DELLE CU

(Provvedimento AE 28/2/2021 n. 56618 e comunicato stampa MEF n.49 del 13/3/2021)

Il MEF tramite il comunicato stampa n. 49 del 13/3/2021 ha anticipato che nel Decreto "Sostegni" attualmente in corso di redazione verrà prevista la proroga dei termini per la conservazione delle fatture elettroniche relative al 2019 e di quelli per la trasmissione telematica e la consegna della Certificazione Unica.

La prima misura consentirà agli operatori di avere tre mesi in più per portare in conservazione sostitutiva le fatture elettroniche emesse e ricevute a decorrere dalle operazioni effettuate dal 1/1/2019. Si ricorda che tale adempimento scaduto il 10/3/2021 costituisce una novità riferita all'obbligo di fatturazione elettronica nelle operazioni tra privati introdotto dal 2019.

La seconda misura differirà al 31/3/2021 i termini di trasmissione telematica della "Certificazione Unica" all'Agenzia delle Entrate e di consegna della stessa agli interessati. La medesima proroga sarà prevista anche per l'invio da parte degli enti esterni (banche, assicurazioni, enti previdenziali, amministratori di condominio, università, asili nido, veterinari, ecc.) all'Amministrazione Finanziaria dei dati utili per la predisposizione della dichiarazione precompilata.

In virtù di questo slittamento, l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei cittadini la dichiarazione precompilata il 10/5/2021, anziché il 30/4/2021.

L'Agenzia delle Entrate ha inoltre ulteriormente prorogato dal 28/2/2021 al 30/6/2021 il termine entro cui poter effettuare l'adesione al servizio che consente la consultazione e l'acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici (si vedano le nostre Tax & Legal Alert nn. 3/2019 e 6/2019).

Si ricorda che tale servizio è distinto e indipendente rispetto a quello di conservazione, anch'esso proposto gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate.

## 7. FATTURE ELETTRONICHE CHE NON RECANO L'ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO - INTEGRAZIONE DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

(D.M. 4/12/2020 e Provvedimento AE 4/2/2021 n. 34958)

L'Agenzia delle Entrate ha definito le regole tecniche per l'integrazione delle fatture elettroniche che non recano l'indicazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo, per le quali, tuttavia, detta imposta risulti dovuta, nonché per la consultazione ed eventuale modifica da parte dei contribuenti. Il tutto è riassumibile come indicato nella seguente tabella.

Oggetto	Tempistiche	Descrizione
Presentazione degli elenchi da parte dell'Agenzia delle Entrate	Entro il giorno 15 del primo mese successivo alla chiusura del trimestre solare	<p>L'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione del cedente, del prestatore o dell'intermediario delegato, due distinti elenchi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>il c.d. "<b>Elenco A</b>", non modificabile, contenente le fatture elettroniche emesse e inviate tramite il Sistema di Interscambio (SdI) che riportano l'assolvimento dell'imposta di bollo;</li> <li>il c.d. "<b>Elenco B</b>", modificabile dal contribuente, nel quale verranno inserite le fatture elettroniche riferite alle operazioni effettuate dall'1/1/2021, trasmesse tramite SdI, che non recano l'assolvimento dell'imposta di bollo, benché ve ne sia l'obbligo.</li> </ul> <p>L'Agenzia delle Entrate selezionerà per un controllo le fatture per le quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>la sommatoria degli importi risulti superiore a € 77,47;</li> <li>il soggetto passivo abbia indicato i codici natura N2.1, N2.2, N3.5, N3.6 o N4;</li> <li>nel blocco "Altri Dati Gestionali" non sia stata riportata alcuna codifica che identifichi la fattispecie di esclusione dal tributo.</li> </ul> <p>Si evince che non risultano essere oggetto di controllo i codici N3.1, N3.2 e neppure il codice N1 riferito alle operazioni escluse ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 633/1972.</p>

<b>Consultazione e modifica degli elenchi da parte del contribuente</b>	Entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre solare di riferimento o entro il 10 settembre per le fatture elettroniche riferite a operazioni effettuate nel secondo trimestre (aprile-giugno)	<p>Il contribuente che ritenga che in relazione a uno o più documenti contenuti nell'Elenco B non si siano realizzati i presupposti per l'applicazione dell'imposta di bollo, comunicherà tale informazione all'Agenzia delle Entrate "<i>spuntando gli estremi delle singole fatture</i>".</p> <p>Entro il medesimo termine, è altresì possibile integrare il suddetto elenco con gli estremi identificativi delle fatture elettroniche per le quali risulti dovuta l'imposta, che non sono state individuate dall'Amministrazione Finanziaria.</p> <p>Le modifiche possono essere operate "in modalità puntuale" o "massiva". In quest'ultimo caso il servizio web dell'Agenzia consente il <i>download</i> del file XML dell'Elenco B e il successivo <i>upload</i> del file modificato.</p>
<b>Invio dati definitivi da parte dell'Agenzia delle Entrate</b>	Entro il giorno 15 del secondo mese successivo al trimestre solare o entro il 20 settembre per le fatture relative alle operazioni effettuate nel secondo trimestre (aprile-giugno)	<p>L'Agenzia delle Entrate riporta, nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" del cedente/prestatore, l'importo dell'imposta di bollo dovuta, tenendo conto delle eventuali modifiche apportate.</p>

Il contribuente che non proceda al versamento entro i termini previsti dall'art. 6 del D.M. 17/6/2014, potrà versare l'importo dovuto avvalendosi del servizio *web* dell'Agenzia delle Entrate, corrispondendo le sanzioni e gli interessi da ravvedimento calcolati automaticamente dal sistema.

In caso di omesso/insufficiente/ritardato pagamento rispetto a quanto risulta dovuto in base ai citati elenchi, l'Agenzia delle Entrate trasmetterà al contribuente una comunicazione elettronica al domicilio digitale registrato nell'elenco INIPEC, contenente il codice atto da riportare nel modello F24, le informazioni circa l'anomalia riscontrata e l'ammontare dell'imposta, della sanzione e degli interessi dovuti.

## 8. ESENZIONE IVA CON DIRITTO ALLA DETRAZIONE IVA PER I DISPOSITIVI DIAGNOSTICI IN VITRO

(D.L. 183/2020, art. 3-ter)

L'art. 3-ter del D.L. 183/2020 convertito dispone che la nozione di "*strumentazione per diagnostica per COVID-19*", contenuta nella Legge di Bilancio 2021, deve intendersi riferita al Regolamento UE 2017/746. Mentre, quindi, sulla base di un'interpretazione letterale della Legge di Bilancio 2021 veniva concessa, a decorrere dall'1/1/2021, l'applicazione dell'esenzione da IVA con diritto di detrazione a monte per le cessioni di strumenti per la diagnostica per COVID-19 che presentassero le caratteristiche di cui al regolamento UE 2017/745, il citato art. 3-ter del D.L. 183/2020 restringe il perimetro dell'agevolazione ai soli dispositivi medici in vitro di cui al Regolamento UE



2017/746, rendendo la norma conforme alle disposizioni dell'UE.

Alla luce di quanto stabilito dall'art. 10 della L. 212/2000 (c.d. "Statuto del contribuente"), non dovrebbero comunque applicarsi sanzioni nei confronti dei soggetti passivi che avessero emesso fatture relative alle cessioni di dispositivi medici diversi da quelli medico diagnostici in vitro (ad esempio saturimetri) in regime di esenzione, posto che *"la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria"*.

## 9. PROROGA DEL CREDITO DI IMPOSTA PER LE SOCIETÀ "BENEFIT"

(D.L. 183/2020, art. 12, comma 1-bis)

Il Decreto Rilancio aveva previsto il riconoscimento di un contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura del 50% dei costi di costituzione / trasformazione in società benefit, sostenuti nel periodo

19/7/2020 - 31/12/2020 (si veda la nostra Tax & Legal ALERT COVID del 6/8/2020).

Il termine finale per il sostenimento delle spese viene prorogato al 30/6/2021.

## 10. SOGGETTI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA INPS EX L. 335/1995 - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE PER IL 2021

(Circolare Inps n. 12 del 5/2/2021)

L'INPS ha comunicato i valori aggiornati per il 2021 dei minimali e massimali di contribuzione e delle aliquote contributive dovute dai lavoratori iscritti alla gestione separata. La disciplina riguarda sia i lavoratori autonomi, per i quali l'aliquota è prevista nella misura del 33%, sia i professionisti senza cassa, per i quali l'aliquota è fissata nella misura del 25%, sia i collaboratori. Le aliquote sono sostanzialmente confermate, mentre aumentano minimali e massimali di contribuzione. Si riporta di seguito una tabella riepilogativa.

Descrizione	Iscritti ad un'altra gestione previdenziale obbligatoria o pensionati	Non iscritti ad un'altra gestione previdenziale obbligatoria e non pensionati titolari di partita IVA	Non iscritti ad un'altra gestione previdenziale obbligatoria e non pensionati, non titolari di partita IVA,	
			co.co.co, compresi amministratori, liquidatori e revisori di società ed enti, titolari di dottorati di ricerca, assegni e borse di studio	Altra categoria
<b>Aliquote previdenziali</b>	24%, fino al previsto massimale della base imponibile	25%, fino al previsto massimale della base imponibile	33%, fino al previsto massimale della base imponibile	33%, fino al previsto massimale della base imponibile
<b>Contributo assistenziale</b>	non dovuto	0,72%, fino al previsto massimale della base imponibile	0,72%, fino al previsto massimale della base imponibile	0,72%, fino al previsto massimale della base imponibile
<b>Contributo "DIS-COLL"</b>	non dovuto	non dovuto	0,51% fino al previsto massimale della base imponibile	non dovuto
<b>Contributo "ISCRO"</b>	non dovuto	0,26% fino al previsto massimale della base imponibile	non dovuto	non dovuto
<b>Contribuzione totale</b>	24%, fino al previsto massimale della base imponibile	25,98%, fino al previsto massimale della base imponibile	34,23%, fino al previsto massimale della base imponibile	33,72%, fino al previsto massimale della base imponibile

Per l'anno 2021 il massimale di reddito per gli iscritti alla gestione separata è pari ad € 103.055, mentre il minimale è pari ad € 15.953, invariati rispetto al 2020.

## 12. CONTRIBUTI INPS ARTIGIANI E COMMERCianti - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE PER IL 2021

(Circolare Inps n. 17 del 9/2/2021)

L'INPS ha comunicato i valori aggiornati per il 2021 dei minimali e massimali di contribuzione e delle aliquote contributive dovute dagli iscritti agli artigiani e commercianti. Si riporta di seguito una tabella riepilogativa.

Descrizione	Iscritti alla gestione artigiani		Iscritti alla gestione commercianti	
	Titolari, soci e collaboratori di età superiore a 21 anni	Titolari e collaboratori di età inferiore a 21 anni	Titolari, soci e collaboratori di età superiore a 21 anni	Titolari e collaboratori di età inferiore a 21 anni
Aliquote previdenziali su redditi sino a € 47.379	24%	22,35%	24,09%	22,44%
Aliquote previdenziali su redditi di importi eccedenti € 47.379	25%	23,35%	25,09%	23,44%

Per gli artigiani e commercianti con più di 65 anni di età, già pensionati, i contributi dovuti sono ridotti alla metà. Per l'anno 2021 il massimale di reddito per gli iscritti alla gestione artigiani e commercianti è pari ad €

103.055, mentre il minimale è pari ad € 15.953, invariati rispetto al 2020.

**Adacta rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento in ordine al contenuto della presente circolare.**



## CONTATTI

### Adacta Studio Associato

Vicenza - Strada Marosticana, 6/8 - 36100 Vicenza | T. +39 0444.228000

Milano - Via Visconti di Modrone, 21 - 20122 Milano | T. +39 02.1220022

info@adacta.it | www.adacta.it  